

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento delle pratiche agricole in zona montana. Il pagamento è dimensionato sulla base degli svantaggi fisici e dei sistemi agricoli presenti in tali aree solo laddove i calcoli ne evidenziano la disparità economica legata agli svantaggi rispetto alle aree non svantaggiate. Gli svantaggi fisici sono legati all'altitudine, alle pendenze ed alle condizioni orografiche del territorio che si traducono in:

- presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni meteorologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi;
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- maggiori difficoltà di accesso ai fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria anche all'interno delle stesse aziende dovuta alle caratteristiche orografiche del territorio ed alla presenza di barriere naturali;
- maggiori rischi idrogeologici dovuti alle pendenze e ad una maggiore intensità delle piogge.

Ciò impatta sulle performance delle attività agricole con la conseguenza che l'imprenditore è costretto ad abbandonare l'attività ed il territorio. Questo si traduce in riflessi negativi sulla biodiversità e sui suoli come evidenziato nell'analisi SWOT dove emerge la tendenza ad un forte erosione della SAU soprattutto nei territori montani. Inoltre, l'abbandono ha effetti negativi anche sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

I pagamenti di cui alla presente misura sono concessi agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del reg. UE 1307/2013, che si impegnano a mantenere l'attività agricola nelle zone montane. Le tipologie di attività agricole su cui si interviene sono, quindi, tutte conformi alle regole di condizionalità che rappresentano, anche per tale misura, la base line di partenza. Sono considerati nei calcoli anche gli effetti delle misure del greening e degli aiuti accoppiati sia quelli delle misure del primo pilastro, sia quelli di misure nazionali o regionali.

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

La tipologia di operazione si applica nelle zone montane come delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE e sue s.m.i.

Infine, va sottolineato come nelle aree montane vi è la presenza di sistemi agricoli di pregio e di siti Natura 2000 con un buon livello di conservazione e questo grazie a pratiche agricole ordinarie caratterizzate da un basso impatto ambientale e un buon livello di sostenibilità in termini anche di capacità conservativa e migliorativa della biodiversità. Pertanto, l'abbandono delle attività agricole in tali aree avrebbe una ripercussione negativa anche sui siti Natura 2000 e su quelli agricoli ad alto valore ambientale. .

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Aiuto annuale per ettaro

Collegamenti con altre normative

Direttiva 75/268/CEE e s.m.i.

Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).

Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 67

Regolamento (UE) 1310/2013 articolo 1

Regolamento (UE) n. 1307/2013, TITOLO I, articolo 4

DM 6531 del 18.11.2014 di attuazione del regolamento 1307/2013

Regolamento delegato (UE) 640/2014

Regolamento di esecuzione UE 808/2014

DM 180 del 23 gennaio 2015 sulla condizionalità

Beneficiari

Gli agricoltori attivi le cui superfici ricadono nelle aree montane.

Costi ammissibili

I costi eleggibili fanno riferimento ai costi aggiuntivi ed al mancato guadagno connessi ai vincoli naturali a cui è sottoposta la produzione agricola nella zona interessata dallo svantaggio. Gli elementi di svantaggio sono legati all'orografia del territorio caratterizzato da pendenze importanti, altitudine che incide sugli andamenti climatici, sulla luce e sulle temperature, suoli agricoli poco fertili, parcellizzati e in molti casi di difficile lavorazione. Tali elementi incidono sia sulle voci dei ricavi determinando una riduzione degli stessi rispetto alle zone non svantaggiate, sia su un aumento dei costi quali quelli delle lavorazioni, dell'energia e del lavoro.

I sistemi agricoli nelle aree montane sono:

- seminativi;
- coltivazioni arboree intensive;
- zootecnia.

In queste tre tipologie sono concentrate la quasi totalità delle aziende nelle aree montane. I calcoli sono stati realizzati considerando, quindi, tali orientamenti produttivi. Dai calcoli emerge che l'indennità è giustificata per l'orientamento produttivo dei seminativi (cereali, foraggere, prati

permanenti e pascoli) e per le aziende zootecniche con bovini, equini ed ovicapri. Tali elementi non sembrano emergere per le colture arboree. Va, inoltre, sottolineato che le colture arboree (comprendenti di viticoltura e olivicoltura) nelle aree montane rappresentano meno dell'8% della SAU e sono distribuite in aziende non attive di dimensioni inferiori all'ettaro (oltre il 90%). Pertanto non si ritiene necessario intervenire su tali superfici con la presente misura. .

Sono cumulabili alla presente misura i premi previsti dagli interventi 10.1.3 e 10.1.5 della misura 10, quelli previsti dalla misura 11 ed altri premi accoppiati delle misure del primo pilastro. In caso di cumulabilità dell'aiuto sarà garantita l'assenza del doppio finanziamento.

Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e DM di recepimento nazionale ed avere i terreni, per i quali si richiede l'aiuto, localizzati nelle aree montane.

Rispettare gli impegni della condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al DM 180 del 2015

Mantenere sulle superfici a prati permanenti e pascoli un carico minimo di bestiame di 0,2 UBA per ettaro conteggiate nel complesso dell'azienda.

Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici:

- colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali.

Impegni da mantenere:

- proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno della presentazione dell'aiuto.

Principles with regards to the setting of selection criteria

Questa misura è esclusa dai criteri di selezione a norma dell'articolo 49 del regolamento 1305/2013.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti verranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane ad esclusione di quelle boschive o forestali e di quelle con colture permanenti.

Il premio medio minimo per ettaro erogato, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25 €

Le diverse entità di premio sono:

- aziende zootecniche: 200 euro/ettaro
- aziende non zootecniche: 160/ettaro

I premi sono definiti sulla base dei calcoli riportati in allegato. I calcoli evidenziano anche

economie di scala legate alla dimensione aziendale. Rispetto a tali economie è attuata una regressività del premio, pari all'1% per ogni ettaro aggiuntivo, a partire dal trentunesimo ettaro e fino al cinquantesimo (31-50 ettari soggetti a regressività lineare del 1%). Oltre il cinquantesimo ettaro il premio si riduce all'80% e rimane tale per gli ettari successivi in quanto l'effetto delle economie di scala si esaurisce (vedi allegato calcoli).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi allegato costi relativi alla misura

Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Il livello di superficie aziendale dal quale si avvia una degressività degli aiuti è posto pari a trenta ettari. Dal 31 ettaro si procede ad una degressività del premio pari all'1% per ogni ettaro aggiuntivo e fino al 50 ettaro. Oltre il 50 ettaro il premio sarà pari all'80% del premio totale. Tale degressività è conseguente alla capacità dell'agricoltore di attuare economie di scala all'aumentare delle aziende. Tale capacità però si esaurisce oltre una dimensione dei 50 ettari. Tuttavia, oltre tale dimensione il ridimensionamento del premio all'80% rappresenta ancora un buon incentivo a continuare l'attività.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

La zona montana viene identificata, all'interno di ciascun comune, a livello di particella catastale.

(vedi lista comuni riportata nell'allegato dei costi della misura)

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La Regione ha identificato i territori montani.

Le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

Questa è la definizione delle aree svantaggiate di montagna definite dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che è resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente misura sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di utilizzo;
- condizioni di agricoltore in attività mantenimento condizioni di ammissibilità;
- rapporto UBA/SF per le aziende zootecniche;
- inosservanza impegni condizionalità;
- doppio pagamento in caso di misure diverse.

Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono:

1. Verifiche SIGC sulle superfici e sulle modalità d'uso;
2. Verifiche SIGC delle condizioni di adesione sia per le superfici, sia per gli animali con integrazioni delle banche dati;
3. Verifiche SIGC rispetto ad altri pagamenti derivanti da misure dirette;
4. Azioni di informazione per gli agricoltori beneficiari e di formazione per i tecnici coinvolti nelle attività di controllo.

Considerato il livello tecnologico e gli automatismi messi in campo dall'organismo pagatore per le fasi di controllo insieme alle procedure di richiesta di rettifica per i beneficiari la misura si considera a basso rischio di errore.

Valutazione generale della misura

L'esperienza nella passata programmazione ha portato ad un livello di automazione, sia delle fasi di domanda, sia di istruttoria e controllo, che consente un approfondito controllo preventivo e ex-post di verifica delle condizioni di adesione e di mantenimento così da ridurre di molto il tasso di errore. Il sistema procedurale automatizzato messo a punto con l'organismo pagatore consente, segnalando le anomalie, una verifica preventiva ed una loro sistemazione attraverso azioni di mitigazione attuabili prima dei pagamenti.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. Tali elementi saranno testati nel Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi intervento

Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Vedi intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Vedi intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Vedi intervento

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna